

INFORMATIVA GREEN PASS

OBBLIGO DI POSSESSO ED ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PER L'ACCESSO AI LUOGHI IN CUI È SVOLTA ATTIVITÀ LAVORATIVA

Il Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127, con l'introduzione dell'art. 9-*septies* al Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 (convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021 n. 87), ha previsto e disciplinato l'impiego delle certificazioni verdi Covid-19 (cd. "Green Pass") in ambito lavorativo privato.

OBBLIGO DEL GREEN PASS ED ESENZIONI

Dal **15 ottobre 2021** e sino al 31 dicembre 2021 (termine attualmente previsto di cessazione dello stato di emergenza), al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è **fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19** di cui all'art. 9, comma 2, D.L. 52/2021.

L'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nel perimetro aziendale.

L'obbligo di essere in possesso e di esibire il Green Pass non si applica esclusivamente ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle autorità sanitarie di Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Stati Uniti d'America, nonché da altre autorità sanitarie nazionali estere a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA sono considerate come equipollenti alla certificazione verde Covid-19.

I Lavoratori in possesso di una certificazione di esenzione dalla campagna vaccinale rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute ovvero di certificazione di vaccinazione rilasciata da un'autorità sanitaria estera sono invitati a contattare il Medico competente aziendale.

I documenti che legittimano l'accesso sul luogo di lavoro sono dunque esclusivamente due, il Green Pass (che può essere esibito in formato digitale o cartaceo) e il certificato di esenzione rilasciato secondo quanto previsto dal Ministero della Salute: qualsivoglia diversa documentazione (certificazioni, dichiarazioni di sottoposizione a tampone, auto-tamponi, etc.) non sono ritenute idonee e accettate.

VERIFICHE

Ferme restando tutte le misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 già adottate dalla Società, a decorrere dal 15 ottobre 2021, ai soggetti privi di una valida certificazione verde Covid-19 (o idonea certificazione medica di esenzione vaccinale) è dunque rigorosamente vietato l'accesso ai luoghi ove è svolta l'attività lavorativa.

La Società è tenuta alla verifica del rispetto di tale divieto e al controllo del possesso da parte dei

soggetti interessati di valida certificazione verde Covid-19, richiedendone a tal fine l'esibizione.

In merito alle **modalità delle verifiche** esse possono essere svolte:

- con controlli di massa oppure anche a campione;
- al momento dell'accesso al luogo di lavoro;
- successivamente all'ingresso e durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale QR code (in formato cartaceo o elettronico), utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile "**Verifica C19**", che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Inoltre tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo aziendale in dotazione al verificatore.

A fronte della richiesta da parte dei soggetti incaricati di esibire la certificazione verde Covid-19 i Lavoratori e in generale ogni soggetto destinatario della richiesta è **tenuto ad esibire la certificazione**.

L'intestatario della certificazione verde Covid-19 all'atto della verifica è altresì tenuto, su richiesta del verificatore, a **dimostrare la propria identità personale** mediante l'esibizione di un valido documento di identità.

Secondo quanto previsto dall'art. 9-septies D.L. 52/2021 (introdotto dal D.L. 127/2021), i soggetti delegati alla verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 sono incaricati con atto formale da parte della Società, recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

L'elenco dei soggetti incaricati delle verifiche del possesso del Green Pass e dell'accertamento delle violazioni è disponibile sulla intranet aziendale.

VIOLAZIONI E SANZIONI

I Lavoratori che:

- (i) comunichino per iscritto di non essere in possesso della certificazione verde, oppure
- (ii) risultino privi della predetta certificazione all'esito delle verifiche effettuate, oppure
- (iii) si rifiutino di esibire la certificazione nel contesto dei controlli medesimi, oppure
- (iv) risultino in possesso di una certificazione verde non autentica o non valida

saranno considerati assenti ingiustificati, senza diritto alla retribuzione e alla percezione di altro compenso o emolumento comunque denominato, sino alla presentazione di una valida certificazione verde Covid-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine attualmente previsto di cessazione dello stato di emergenza.

Per le aziende che occupano meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, la Società può sospendere il lavoratore – senza retribuzione né alcun altro compenso o emolumento – per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta. Il lavoratore sospeso non potrà riprendere servizio prima della scadenza del contratto a termine sottoscritto per la sua sostituzione. Decorso il periodo di

sospensione, il lavoratore è considerato ancora assente ingiustificato ove continui a non presentare valida certificazione verde Covid-19.

Ai soggetti chiamati a svolgere, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso la Società, anche sulla base di contratti esterni, sarà inibito l'accesso e/o saranno allontanati dal perimetro aziendale se non in possesso di valida certificazione verde Covid-19.

L'accesso nel luogo in cui è svolta l'attività lavorativa in violazione dell'obbligo di possedere ed esibire valida certificazione verde Covid-19 è **sanzionabile disciplinarmente** (anche con il licenziamento), nonché punibile con la **sanzione amministrativa** da 600 a 1.500 euro.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR

L'attività di verifica delle certificazioni avviene nel pieno rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, incluso il Regolamento sulla Protezione dei Dati (UE) n. 2016/679 ("GDPR").

Chi tratterà i dati?

I Suoi dati saranno trattati da Fondazione Pino Cova, con sede in Milano alla Via Cola Montano n. 32, P. Iva 97828470159, in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di titolare del trattamento (di seguito "Fondazione Pino Cova" o il "Titolare").

Quali sono le finalità e la base giuridica del trattamento?

I Suoi dati verranno trattati per finalità connesse al contenimento del contagio da Covid-19 e la base giuridica del trattamento è da identificarsi nell'adempimento degli obblighi legali imposti, sia ai prestatori di lavoro che a Fondazione Pino Cova, dalla normativa vigente sull'impiego di certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo privato (art. 6, par. 1, lett. "c" del GDPR).

Quali dati saranno trattati?

Nei limiti delle finalità e secondo le modalità normativamente previste e indicate anche nella presente Informativa, le tipologie di dati trattati potranno comprendere:

- dati anagrafici (nome, cognome e data di nascita) associati alla certificazione verde esibita dagli interessati;
- stato di validità della certificazione verde Covid-19;
- dati anagrafici (nome, cognome e data di nascita) associati al documento di identità di cui gli incaricati potranno chiedere l'esibizione.

Come verranno trattati i dati?

I Suoi dati verranno trattati prevalentemente con l'ausilio di strumenti informatici e/o telematici. Nello specifico, la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale QR code (in formato cartaceo o elettronico), utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile "**Verifica C19**", che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. Inoltre tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo aziendale in dotazione al verificatore.

A chi saranno comunicati i dati?

I Suoi dati saranno trattati da persone autorizzate ed istruite dal Titolare, che opereranno secondo i

principi di correttezza, lealtà e trasparenza; sarà tutelata la riservatezza dei Suoi dati tramite l'applicazione di misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di protezione adeguato.

Inoltre, i dati acquisiti potranno essere comunicati ad Autorità Pubbliche, secondo le specifiche previsioni di legge.

Per quanto tempo saranno conservati i dati?

I dati acquisiti saranno conservati per il tempo ragionevolmente necessario ad adempiere l'obbligo di legge, salva l'eventuale necessità di esercitare il proprio diritto di difesa da parte della Società.

Quali diritti posso esercitare?

Durante tutto il periodo di trattamento Lei potrà accedere ai Suoi dati e chiederne:

- la rettifica, ove inesatti;
- l'integrazione, ove incompleti;
- la cancellazione, ove siano trattati in violazione di legge ovvero non ne sia più necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti,
- la limitazione: i) in caso di contestazione circa l'esattezza dei dati (per il periodo necessario alla verifica e alla eventuale rettifica degli stessi), ii) in caso di trattamento illecito (in alternativa alla richiesta di cancellazione), iii) laddove Le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, iv) in caso di opposizione (ove vi sia un motivo prevalente del Titolare rispetto al trattamento e per il tempo necessario a verificare la detta prevalenza).

È altresì possibile, in qualsiasi momento, esercitare il diritto di opposizione, ove il trattamento sia basato su un legittimo interesse del Titolare

Infine, sarà possibile proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ovvero ricorso alla competente Autorità giudiziaria.

Cosa fare per esercitare i miei diritti?

Per esercitare i suddetti diritti e/o per avere ulteriori informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati, potrà rivolgersi a Fondazione Pino Cova scrivendo all'indirizzo privacy@fondazionepinocova.org.

Confidiamo nella piena e solidale collaborazione di tutti, per la tutela della salute e della sicurezza della nostra comunità aziendale, oltreché della collettività tutta.

Per ricevuta e presa visione
[Data e firma]

Fondazione Pino Cova
FONDAZIONE PINO COVA
Via Cola Montano, 32
20159 MILANO (MI)
C.F. 97828470159
P.IVA 10594060960